

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

Doc. III

n. 1

## RELAZIONE DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

*composta dai senatori*

NANIA *presidente*; BOCCIA Antonio e PASTORE, *vice presidenti*; CARRARA e LUSI, *segretari*; BARBATO, BERSELLI, CALVI, CARLONI, CASSON, DI LELLO FINUOLI, D'ONOFRIO, GHEDINI, IZZO, LEGNINI, MALAN, MANZIONE, NEGRI, PIROVANO, RIPAMONTI, STRACQUADANIO, TOFANI, ZUCCHERINI

(RELATORE BOCCIA ANTONIO)

SULLA

### INCOMPATIBILITÀ CON IL MANDATO PARLAMENTARE

*concernente il senatore*

ANGELO MICHELE IORIO

**Comunicata alla Presidenza il 16 novembre 2006**

---

ONOREVOLI SENATORI. – Nella seduta del 28 luglio 2006 il Comitato per l'esame delle cariche rivestite dai senatori ha deliberato di esaminare prioritariamente le situazioni relative ad eventuali incompatibilità derivanti da fonti di rango costituzionale. La norma che è giunta in rilievo è il secondo comma dell'articolo 122 della Costituzione, che recita: «Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo».

Sulla base delle deliberazioni testè esposte, il Comitato ha proceduto all'esame di una serie di situazioni, tutte rispondenti a fattispecie disciplinate dal secondo comma dell'articolo 122 della Costituzione. Il Comitato nella seduta del 19 settembre ha deliberato di proporre alla Giunta di dichiarare la incompatibilità della carica, rivestita dal seguente senatore: Angelo Michele Iorio, presidente della regione Molise.

Va rammentato che, nell'attuale ordinamento regionale, il Presidente della Giunta regionale è componente *ipso iure* del medesimo Consiglio regionale, e che quella prevista dall'articolo 122 secondo comma è una «incompatibilità biunivoca» (per la cui nozione, cfr. Di Ciolo, *Incompatibilità ed ineleggibilità parlamentari*, in *Enciclopedia del diritto*, volume XXI, p. 41-68), rilevabile in ambedue gli ordinamenti coinvolti. L'incompatibilità è quindi di palmare evidenza, e risulta essere stata dichiarata anche nelle competenti sedi giurisdizionali ordinarie per quanto riguarda il versante regionale.

Nella seduta dell'11 ottobre 2006, la Giunta convenne sulla proposta di incompatibilità avanzata dal presente relatore, dando luogo alla procedura di cui al comma 5 dell'articolo 18 del Regolamento di verifica dei

poteri del Senato: «Nel caso in cui la Giunta dichiari una carica o un ufficio incompatibile con il mandato parlamentare, il Presidente della Giunta ne dà comunicazione al senatore interessato e lo invita ad optare, entro il termine perentorio deliberato al riguardo dalla Giunta stessa, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 7». Tale comma 7 dispone che «in caso di mancata opzione, la Giunta dà inizio al procedimento per la dichiarazione di decadenza dal mandato parlamentare. In tal caso si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13, 14, 15, 16 e 17», cioè la contestazione di elezione con apposita udienza pubblica in Giunta.

È ben vero che, nell'omologa Giunta dell'altro ramo del Parlamento, è invalsa la prassi di prescindere dalla votazione quando il Comitato opera «un accertamento di mero fatto, che non comporta la possibilità di valutazioni di merito e che, in quanto fondato su un espresso divieto costituzionale, sfugge alla disponibilità con un voto della Giunta». Ricordo però che «le decisioni sui casi di incompatibilità vengono prese dalla Giunta di ciascuna Camera con reciproca assoluta indipendenza» (così da tempo sostiene la nostra Giunta: *II Legislatura* – Sedute del 23 luglio e 16 dicembre 1954; *IV Legislatura* – Seduta del 24 giugno 1964). Ma la prassi della Camera non trova sostegno nel dettato regolamentare del Senato, che richiede un voto della Giunta: è perciò segno di sensibilità istituzionale di tutte le componenti della Giunta quello di aver valorizzato le possibilità offerte dal comma 8 dell'articolo 18 del Regolamento di verifica dei poteri del Senato, che dispone: «Tuttavia, nei casi di ineleggibilità e di incompatibilità riconosciuti dalla Giunta all'unanimità, la Giunta stessa può deliberare con apposita votazione

di prescindere dal procedimento di contestazione, ma la proposta di annullamento dell'elezione o di dichiarazione della decadenza dal mandato parlamentare dovrà sempre essere presentata al Senato con apposita relazione scritta».

Il voto unanime (nel pronunciare *uno actu* l'incompatibilità, la durata del termine e la sanzione dell'inadempimento con un rinvio della decisione finale all'Assemblea) ha dato senso e vigore al nostro ruolo ed alla nostra attività, dando seguito ai solleciti che sono pervenuti dalle massime sedi istituzionali in ordine alla rimozione delle condizioni di incompatibilità che si fondano su norme di rango costituzionale.

La relazione di questa Giunta, per prassi antica (cfr., da ultimo, Doc. III, n. 2 della *X legislatura*), attribuisce un nuovo termine per optare: l'opzione andrà esercitata entro questo ulteriore termine (accompagnandola da una dichiarazione di dimissioni dalla carica riconosciuta incompatibile, con l'effettiva astensione dal compimento di qualsiasi atto, ivi compresa l'ordinaria amministrazione, inerente alla carica stessa); solo se il senatore interessato non eserciterà l'opzione entro questo ulteriore termine, successivo alla deliberazione dell'Assemblea, ci sarà decadenza dal mandato parlamentare.

Si tratta, peraltro, di una prassi che va valutata, alla luce della sopraggiunta giurisprudenza esterna, secondo cui «una volta accertata la sopravvenienza di una causa di incompatibilità con la carica di consigliere comunale e la sua mancata rimozione nei termini previsti dalla legge, è del tutto irrilevante che al momento della decisione giurisdizionale sia venuta meno la causa di incompatibilità, la quale ha già spiegato i suoi effetti, che non tollerano alcuna rimozione tardiva» (Cassazione Civile Sez. I, sent. n. 1465 del 09-02-1995, *Meronis c. Gaetani*; conf. Cassazione Civile Sez. I, sent. n. 3684 del 27-03-2000, *Parisi c. Parisi*). Ecco perchè il vano decorso del termine senza l'esercizio dell'opzione induce a considerare perentoria la possibilità di una sua riapertura; la proposta della Giunta pertanto si limita alla pronuncia di decadenza.

La Giunta propone pertanto:

a) di dichiarare la incompatibilità delle funzioni di senatore con quelle di Presidente della Giunta regionale del Molise, ai sensi dell'articolo 122, secondo comma della Costituzione;

b) di dichiarare, di conseguenza, la decadenza del senatore Angelo Michele Iorio dal mandato parlamentare.

Antonio BOCCIA, *relatore*

